

Testo unificato delle proposte di legge regionale n. 43, n. 83 e n. 89 del 12 novembre 2025

“Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile”

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi fissati dall’Unione europea in materia di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili previsti dalla Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), nonché in attuazione dell’articolo 6 dello Statuto regionale, favorisce la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile su tutto il territorio regionale al fine di:

- a) agevolare e rafforzare la produzione distribuita, lo scambio, l’accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l’autoconsumo collettivo;
- b) contrastare i fenomeni di povertà energetica e sostenere l’inclusione dei soggetti economicamente svantaggiati;
- c) realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene le Comunità energetiche rinnovabili (CER) e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, come definiti e disciplinati dagli articoli 30 e 31 del d.lgs. 199/2021.

3. La Regione favorisce, altresì, la costituzione e l’adesione alle CER nonché ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile da parte degli enti locali, in particolare a quelli a forte valenza sociale e territoriale, come definite dall’articolo 2.

Art. 2
(Definizione di Comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente a forte valenza sociale e territoriale)

1. Ai fini della presente legge si intendono comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile a forte valenza sociale e territoriale i soggetti che possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) presenza di nuclei familiari numerosi o a basso reddito oppure di persone con disabilità o costituiti da coppie di età inferiore ai trentacinque anni, come individuati con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a);
- b) partecipazione di enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;
- c) partecipazione di enti locali che approvano piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici o che mettono a disposizione i tetti di edifici pubblici o di aree pubbliche per realizzare nuovi impianti, o che realizzano impianti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c);
- d) collocazione in aree montane, interne, rurali economicamente svantaggiate del territorio regionale, al fine di contrastarne l’abbandono e favorirne il ripopolamento;
- e) realizzazione di progetti di inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali e con gli enti del terzo settore.

Art. 3
(Azioni e interventi)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1:

a) sostiene gli enti locali, le associazioni territoriali e di categoria nonché le Agenzie per l'energia che operano sul territorio regionale per realizzare iniziative di comunicazione e informazione in materia di energie rinnovabili, dell'autoconsumo e della condivisione dell'energia e sulle forme di efficientamento energetico;

b) promuove, altresì, d'intesa con gli enti locali, la formazione degli amministratori e dei dipendenti degli stessi enti, finalizzata all'acquisizione di competenze specifiche sulla gestione e la sostenibilità delle CER;

c) stipula accordi con gli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, per diffondere e condividere le migliori pratiche, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di sportelli informativi e al potenziamento degli sportelli territoriali esistenti;

d) sostiene, in particolare, la realizzazione delle CER sul territorio montano in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna) o collocate nelle aree interne e rurali economicamente svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. La Giunta regionale e gli enti locali individuano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche in disponibilità dei suddetti enti da mettere a disposizione, anche di terzi, per l'installazione degli impianti a servizio delle CER.

3. La Regione pubblica ogni anno sul proprio sito istituzionale l'elenco dei Comuni che ottemperano alle finalità di cui al presente articolo.

Art. 4

(Promozione e sostegno alle comunità energetiche rinnovabili e all'autoconsumo collettivo di energie rinnovabili)

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, sostiene con contributi e altri strumenti finanziari, compresi i fondi rotativi, le CER e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile da costituire e lo sviluppo di quelli già costituiti. A tal fine concorre alle spese sostenute relative a:

a) studi di fattibilità per la progettazione delle CER o dei gruppi di autoconsumatori di energie rinnovabili;

b) progettazione di nuove CER o l'avvio e la realizzazione di progetti di sviluppo delle comunità energetiche già costituite e la predisposizione della documentazione contrattuale;

c) progettazione, acquisto e installazione degli impianti di produzione di energia elettrica, di sistemi di misura e gestione intelligente dell'energia o di sistemi di stoccaggio.

2. La Regione sostiene, altresì, gli enti locali che partecipano alla costituzione di una CER o che vi aderiscano successivamente, con particolare attenzione e incentivazione agli enti locali che vi partecipano in qualità di produttori con impianti propri.

3. La Regione sostiene meccanismi di premialità:

a) per la costituzione e l'adesione alle CER nonché ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile a forte valenza sociale e territoriale, come definite dall'articolo 2;

b) per la costituzione e l'adesione alle CER promosse o partecipate da scuole superiori del sistema di istruzione terziaria professionalizzante (ITS Academy), in partenariato con gli enti locali, le imprese e gli enti del terzo settore.

4. La Regione istituisce, presso la direzione regionale competente, un servizio di sportello apposito per fornire supporto e assistenza nelle fasi di costituzione o di adesione alle CER o ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile e per l'accesso ai fondi europei e agli incentivi statali. Il servizio di sportello può essere svolto anche in collaborazione con enti pubblici o partecipati operanti nel settore delle energie rinnovabili.

5. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle configurazioni CER che prevedono l'installazione di moduli di produzione energetica a terra su aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.

Art. 5
(Migliori pratiche)

1. Al fine di agevolare la costituzione delle CER e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile, la Giunta regionale implementa la sezione del Registro di cui all'articolo 6, dedicato all'archivio delle migliori pratiche consolidate sul territorio regionale, in sinergia con gli strumenti di monitoraggio sviluppati a livello nazionale.

Art. 6
(Registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili)

1. È istituito presso la direzione regionale competente, a fini esclusivamente ricognitivi, il Registro delle CER della Regione, che fornisce al Tavolo tecnico di cui all'articolo 7 i dati necessari allo svolgimento delle attività di sua competenza.
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene:
 - a) i dati identificativi della CER;
 - b) la geolocalizzazione e la potenza degli impianti energetici realizzati o detenuti dalla CER;
 - c) le quote da indicare annualmente di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa tra i membri della comunità e i dati relativi alla riduzione dei consumi di energia;
 - d) una sezione dedicata all'archivio delle migliori pratiche di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Le informazioni di cui al comma 2, ove i dati sono pubblici, sono implementate anche dai dati presenti all'interno delle piattaforme istituite a livello nazionale e dalle informazioni sul monitoraggio trasmesse dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.a.) e dalla Società Ricerca sul sistema energetico (RSE S.p.a.) ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 199/2021.

Art. 7
(Tavolo tecnico per la promozione delle CER e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile)

1. La Giunta regionale istituisce un Tavolo tecnico per la promozione delle CER e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile, di seguito denominato Tavolo tecnico.
2. Il Tavolo tecnico è composto:
 - a) dai rappresentanti delle direzioni Ambiente, Agricoltura e Affari istituzionali;
 - b) dalle associazioni rappresentative degli enti locali del Piemonte;
 - c) dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei settori ambientale, agricolo, energetico e delle rinnovabili, degli enti del terzo settore, dei consumatori, delle associazioni datoriali e delle Camere di Commercio (CCIAA) del Piemonte;
3. Alle riunioni del Tavolo tecnico sono invitati, di volta in volta, i rappresentanti di enti e di organismi del settore dell'energia.
4. La Giunta regionale, con provvedimento, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare la composizione del Tavolo tecnico.
5. Il Tavolo tecnico è convocato con cadenza semestrale a decorrere dal novantesimo giorno dopo l'entrata in vigore della presente legge.
6. Il Tavolo tecnico, anche sulla base dei dati contenuti nel Registro di cui all'articolo 6, svolge le seguenti attività:
 - a) acquisizione dei dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;

- b) raccolta dei dati sulla composizione e localizzazione delle CER;
- c) individuazione delle migliori pratiche al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale delle CER e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.

7. Per le finalità di cui al comma 1, il Tavolo tecnico promuove audizioni con i rappresentanti delle CER iscritte al Registro di cui all'articolo 6 e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile, delle società di distribuzione e di gestione delle reti, delle agenzie energetiche locali nonché con i rappresentanti di altri soggetti eventualmente interessati e con altri soggetti che ne fanno richiesta.

8. Il Tavolo tecnico può altresì formulare proposte da sottoporre all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in merito alla regolazione delle CER e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

9. La partecipazione ai lavori del Tavolo tecnico e il relativo funzionamento è a titolo gratuito e non dà diritto a emolumenti, indennità, gettoni di presenza o compensi comunque denominati.

Art. 8

(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina, con deliberazione, sentita la competente commissione consiliare:

- a) i criteri per la individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) le modalità, i beneficiari e i requisiti per l'accesso agli strumenti d'intervento per le iniziative di cui all'articolo 3;
- c) le modalità e i termini per l'assegnazione degli incentivi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;
- d) i meccanismi di premialità previsti all'articolo 4, comma 3;
- e) l'istituzione, presso la direzione regionale competente, dello sportello di cui all'articolo 4, comma 4;
- f) le modalità di realizzazione dell'archivio di cui all'articolo 5;
- g) l'istituzione del Registro di cui all'articolo 6 nonché i contenuti da indicare per la consultazione pubblica, anche attraverso modalità telematiche, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali;
- h) l'istituzione del Tavolo tecnico previsto all'articolo 7.

Art. 9

(Relazione al Consiglio regionale)

1. La Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, con cadenza annuale, tenuto conto anche dei dati di cui al Registro previsto all'articolo 6, una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge.

2. La relazione di cui al comma 1 fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) la tipologia degli interventi attuati con il sostegno regionale e i risultati della loro implementazione;
- b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate ed eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;
- c) il numero delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso attive sul territorio regionale, il numero delle CER istituite, degli enti locali e dei soggetti aderenti, nonché i dati e le informazioni sulla potenza degli impianti installati, sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa grazie alla istituzione delle CER.

Art. 10

(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 3 agosto 2018, n. 12 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche) è abrogata.

Art. 11
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 12.
(Norma finanziaria)

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 1.235.000,00 di cui euro 635.000,00 in spesa corrente ed euro 600.000,00 in conto capitale, rispettivamente per le annualità 2026 e 2027, si fa fronte:

a) per l'anno 2026 con incremento di risorse pari a euro 350.000,00 stanziato a favore della missione 17 (Energia e diversificazioni delle fonti energetiche), programma 17.02 (Politica unitaria regionale per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2025- 2027;

b) per l'anno 2026 con incremento di risorse pari a euro 300.000,00 stanziato a favore della missione 17 (Energia e diversificazioni delle fonti energetiche), programma 17.02 (Politica unitaria regionale per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2025- 2027;

c) per l'anno 2027 con incremento di risorse pari a euro 285.000,00 stanziato a favore della missione 17 (Energia e diversificazioni delle fonti energetiche), programma 17.02 (Politica unitaria regionale per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2025- 2027;

d) per l'anno 2027 con incremento di risorse pari a euro 300.000,00 stanziato a favore della missione 17 (Energia e diversificazioni delle fonti energetiche), programma 17.02 (Politica unitaria regionale per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2025- 2027;

2. Per gli esercizi successivi al 2027 agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 13.
(Entrata in vigore della legge)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.